COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 **DEL 27-04-2021**

Oggetto: Approvazione Piano di Azioni Positive per il Triennio 2021/2023 in materia di pari opportunita' ex art. 48 comma 1 d.lgs. n.198/2006.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **12:15**, nel Palazzo Municipale del Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COMPONENTI DELLA GIUNTA	PRESENTE / ASSENTE
Mirko Iorillo	Presente
FRANCESCO PEPE	Presente
MARIA ROSARIA CARDILLO	Presente
ANTONIO RUSSOLILLO	Presente
PAMELA CAVOTTA	Assente

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Generale **dott. Antoniello Nicola**

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 48 del D.lgs. n. 198/2006, che disciplina il cosiddetto "Piano di azioni positive" per programmare e pianificare l'organizzazione del lavoro senza discriminazione dei sessi e nel rispetto dei principi che garantiscono la parità e la pari opportunità di lavoro tra lavoratrici e lavoratori;

RILEVATO che la mancata adozione del suddetto piano comporta l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni, comprese quelle relative a soggetti appartenenti alle categorie protette;

ESAMINATO il piano di cui trattasi predisposto dal competente ufficio e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.lgs 267/2000 dal Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della deliberazione sopra indicata;

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere del Responsabile del Settore Finanziario non comportando il presente atto riflessi a carico del bilancio;

VISTI:
- lo Statuto ed i regolamenti comunali vigenti
-la legge 10 aprile 1991, n. 125
-il D.Lgs. 23 maggio 2000 n.196
-il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
-il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
-il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198

CON VOTI unanimi a favore resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano Triennale 2021/2023 di azioni positive per la piena realizzazione degli obiettivi di parità e pari opportunità di lavoro tra lavoratrici e lavoratori, che è allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del Piano all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale di questo Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente,
con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento stante l'urgenza legata all'iter di approvazione del D.U.P. e del Bilancio di previsione, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Montecalvo Irpino lì, 24/04/2021 Il Responsabile del Servizio Interessato

F.to IGINO TUFO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Iorillo Mirko	**F.to Dott. Antoniello Nicola**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente viene pubblicata con n. 301 reg. pubblicazione in data 14/05/2021, per rimanervi quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

IL MESSO COMUNALE

Montecalvo Irpino lì, 14/05/2021 **F.to Sconfitti Gino**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00)

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-04-2021,

perché dichiarata immediatamente eseguibile *(art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antoniello Nicola

Comune di MONTECALVO IRPINO (Prov. AV)

SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI UTILIZZABILI NEL 2021[1]

(art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 / art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 / art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4)

==========

RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2015[2]

N.D.	Profilo professionale	Cat.[3]	Modalità di cessazione[4]	Decorrenza	Costo annuo		
					Tabellare[5]	Oneri riflessi	TOTALE
	==========				€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
				TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2014			€

[1] Si rammenta che, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, le facoltà assunzionali residue sono rappresentate dal numero dei cessati non coperti a partire dal 2007, come indicato da Corte dei conti, SRC Toscana, del. n. 176/2012: "*Le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 52/2010 resa in funzione nomofilattica, si sono espresse nel senso di ritenere che il significato da attribuire all'espressione "**nel precedente anno**" contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), "**possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione**", con ciò esprimendo un principio di diritto favorevole alla possibilità di computare le cessazioni in riferimento a più esercizi finanziari.*
Se è vero che tale pronuncia e la prassi delle diverse sezioni regionali si riferisce alla norma di cui al comma 562 citato che parla di limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (e quindi di un limite numerico di unità di personale), mentre altra norma (art. 76, c. 7, D.L. 112/2008) parla di "spesa corrispondente alle cessazioni", per un principio di analogia e ragionevolezza potrebbe estendersi il medesimo ragionamento.
In conclusione, pur in assenza di una normativa o di prassi interpretativa ad hoc che attribuisca agli enti locali la facoltà di utilizzare i resti delle cessazioni degli anni pregressi, si ritiene che i principi delle norme vigenti in materia non escludono tale possibilità."

[2] Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio precedente**. (...)*"

[3] Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

[4] Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

[5] Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^).

QUOTA UTILIZZABILE NEL 2015[6] (A)	€
QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2020 (B)	€
RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2021 (A-B) (C)	€

RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2016[7]

N.D.	Profilo professionale	Cat.[8]	Modalità di cessazione[9]	Decorrenza	Costo annuo		
					Tabellare[10]	Oneri riflessi	TOTALE
	==========				€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
				TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2015			€
				QUOTA UTILIZZABILE NEL 2016[11] (A)			€
				QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2020 (B)			€
				RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2021 (A-B) (C)			€

[6] Pari al 60% della spesa dei dipendenti cessati nel 2014. Se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 25%, è pari al 100% della spesa per cessazioni dell'anno 2014.

[7] Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio precedente**. (...)*"

[8] Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

[9] Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

[10] Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^).

[11] Se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è superiore al 25%, è pari al 25% della spesa per cessazioni dell'anno 2015 o al 75% se l'ente ha rispettato il parametro previsto dal d.m. di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL e la popolazione non supera i 10.000 abitanti. Se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 25%, è pari al 100% della spesa per cessazioni dell'anno 2015.

RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2017[12]

N.D.	Profilo professionale	Cat.[13]	Modalità di cessazione[14]	Decorrenza	Costo annuo		
					Tabellare[15]	Oneri riflessi	TOTALE
	==========				€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
				TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2016			€
				QUOTA UTILIZZABILE NEL 2017[16] (A)			€
				QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2020 (B)			€
				RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2021 (A-B) (C)			€

[12] Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio precedente**. (...)*"

[13] Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

[14] Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

[15] Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13a).

[16] Pari al 25% della spesa per cessazioni dell'anno 2016, al 75% se l'ente ha rispettato il parametro previsto dal d.m. di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL o al 100% se l'ente ha meno di 3.000 abitanti e la spesa di personale è inferiore al 24% delle entrate correnti del triennio precedente.

RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2018[17]

N.D.	Profilo professionale	Cat.[18]	Modalità di cessazione[19]	Decorrenza	Costo annuo		
					Tabellare[20]	Oneri riflessi	TOTALE
	Vigile Urbano	C	Pensionamento	06/09/2017	€ 22.039,00	€ 7.254,24	€ 29.293,00
					€	€	€
					€	€	€
				TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2017 (A)			€ 29.293,00
				QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (100% di A[21]) (B1)			€.29.293,00
				oppure QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (90% di A[22]) (B2)			€.
				oppure QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (75% di A[23]) (B3)			€
				QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2020 (B)			€ 0
				RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2021 (A-B) (C)			€29.293,00

[17] Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio precedente**. (...)*"

[18] Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

[19] Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

[20] Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13^).

[21] Percentuale applicabile negli enti con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti con spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 e con spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei rendiconti dell'ultimo triennio (*ex art. 1, c. 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205*).

[22] Percentuale applicabile negli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti con spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013, con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello individuato dal D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente, che hanno rispettato il saldo di finanza pubblica e con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

[23] Percentuale applicabile negli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti con spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 e con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello individuato dal D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente.

RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2019[24]

N.D.	Profilo professionale	Cat.[25]	Modalità di cessazione[26]	Decorrenza	Costo annuo		
					Tabellare[27]	Oneri riflessi	TOTALE
					€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
					€	€	€
				TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2018			€ 0
				QUOTA UTILIZZABILE NEL 2019[28] (A)			€ 0
				QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2020 (B)			€ 0
				RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2021 (A-B) (C)			€.0

[24] Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio precedente**. (...)*"

[25] Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

[26] Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che NON COSTITUISCONO CESSAZIONI: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

[27] Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13a).

[28] Pari al 25% della spesa per cessazioni dell'anno 2016, al 75% se l'ente ha rispettato il parametro previsto dal d.m. di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL o al 100% se l'ente ha meno di 3.000 abitanti e la spesa di personale è inferiore al 24% delle entrate correnti del triennio precedente.

RIEPILOGO DEI RESTI ASSUNZIONALI

ND	Anno	Spesa cessati	Quota utilizzabile nell'anno di riferimento	Quota utilizzata fino al 2020	Quota utilizzabile nel 2021
1	**RESIDUI DISPONIBILI 2015 CESSATI ANNO 2014**	0	0	0	0
2	**RESIDUI DISPONIBILI 2016 CESSATI ANNO 2015**	0	0	0	0
3	**RESIDUI DISPONIBILI 2017 CESSATI ANNO 2016**	0	0	0	0
4	**RESIDUI DISPONIBILI 2018 CESSATI ANNO 2017**	€ 29.293,00	€ 29.293,00	0	29.293,00
5	**RESIDUI DISPONIBILI 2019 CESSATI ANNO 2018**	0	0	0	0
6	**RESIDUI DISPONIBILI 2019 CESSATI ANNO 2019**[29]	0	0	0	
		TOTALE	€ 29.293,00	0	€ 29.293,00

Il Responsabile del servizio finanziario
(f.to Rag. Felice Goduto)

[29] Ai sensi dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "*5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*."

	ANNO	
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	2021	
	ANNO	VALORE
Popolazione al 31 dicembre	2019	3.506
	ANNI	VALORE
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2019	854.013,45 €
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		860.556,43 €
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2017	2.969.310,67 €
	2018	2.969.607,32 €
	2019	3.045.005,91 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.994.641,30 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2019	464.721,69 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.529.919,61 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)	
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)	
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)	860.556,43 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2021	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	860.556,43 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	29.293,00 €
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	29.293,00 €
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	29.293,00 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2021	883.306,45 €

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.
Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.
Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).
(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).
Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti è pari a (e+g).

FASCIA

a

(l)

33,76%

29,50%

31,20%

(i)